



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 14 settembre 2011 n.137

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti i presupposti di necessità di cui all'articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e più precisamente la necessità e l'urgenza di apportare modifiche al Capo III del Decreto Legge 26 ottobre 2010 n.175 al fine di consentire la piena e completa attuazione delle procedure di verifica straordinaria del Catasto sammarinese attivate con il predetto Decreto Legge e l'urgenza di apportare immediatamente tali modifiche in vista dell'imminente scadenza del termine originariamente stabilito per l'ultimazione delle predette procedure;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.14 adottata nella seduta del 5 settembre 2011;*

*Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:*

## **MODIFICHE AL CAPO III DEL DECRETO - LEGGE 26 OTTOBRE 2010 N.175**

### **Art. 1**

1. L'articolo 15, comma 3, del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n.175 è così sostituito:

“3. In particolare, qualora non siano intervenute variazioni nei fabbricati accatastati in data successiva a quella individuata mediante Regolamento del Congresso di Stato, è prodotta all'Ufficio Tecnico del Catasto, entro il 30 settembre 2012, una dichiarazione conforme ai moduli predisposti dall'Ufficio medesimo e sottoscritta da tecnico abilitato e dal possessore che attesti la corrispondenza tra la situazione di fatto dell'immobile e lo stato, la consistenza e la rendita dello stesso accertati in Catasto.”.

### **Art. 2**

1. L'articolo 15, comma 5, secondo periodo, del Decreto - Legge n.175/2010 è così sostituito:

“Il reddito presunto, come determinato a mente del presente comma, è attribuito al contribuente per i periodi d'imposta 2010 e 2011.”.

### **Art. 3**

1. Il termine di cui all'articolo 17, comma 1, del Decreto - Legge n.175/2010 è così prorogato:

- a) in relazione ai fabbricati atti all'uso a cui sono destinati ma non ancora accatastati, al 30 aprile 2012;
- b) in relazione alle variazioni nei terreni e nei fabbricati non rientranti nella fattispecie di cui alla precedente lettera a), al 30 settembre 2012.

#### **Art. 4**

1. Per quanto concerne l'espletamento delle formalità di cui all'articolo 15, commi 2 e 3 del Decreto - Legge n.175/2010 come modificato dal precedente articolo 1 relativamente ad immobili condotti in locazione finanziaria, l'impresa esercente l'attività di leasing immobiliare ha facoltà di delegare alla presentazione della denuncia di variazione o della dichiarazione di conformità il conduttore in locazione finanziaria dell'immobile.

2. L'Ufficio Tecnico del Catasto accetta le denunce di variazione o le dichiarazioni di conformità sottoscritte unicamente dal conduttore in locazione finanziaria di immobile esclusivamente nel caso in cui lo stesso risulti munito di delega in forma scritta rilasciata dall'impresa esercente l'attività di leasing a mente del comma 1.

3. Con il rilascio della delega di cui al comma 1, l'impresa esercente l'attività di leasing immobiliare ha il diritto di rivalersi sul conduttore in locazione finanziaria dell'immobile di ogni onere e spesa che l'impresa medesima dovesse sostenere a causa della mancata presentazione della denuncia di variazione.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 14 settembre 2011/1711 d.F.R*

**I CAPITANI REGGENTI**  
*Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**  
*Valeria Ciavatta*